



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20/09/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Determina n.1561/2012.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

DETERMINA

- di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, le modifiche dell'attività esistente di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e bonifica di veicoli fuori uso, proposte dalla società Eco Ambiente Sud s.r.l. per lo stabilimento sito in Contrada Fascianello 51, comune di Fasano, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società è tenuta ad acquisire l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima della messa in esercizio delle modifiche oggetto del presente provvedimento;
2. preventivamente all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio la società è tenuta ad inoltrare il progetto di modifica dell'attività, unitamente alla relazione tecnica antincendio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 151/2011, in quanto la modifica dell'attività comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
3. l'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere prodotta in relazione ai rifiuti non pericolosi e ai rifiuti pericolosi indicati nell'allegato al presente provvedimento, nel quale sono indicati, per ogni codice C.E.R., l'operazione da autorizzare e i quantitativi massimi di trattamento in tonnellate annue;
4. la quantità massima di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero all'interno dello stabilimento è pari a 12.000 tonnellate annue, pari a 40 tonnellate al giorno considerando 300 giorni lavorativi all'anno; la quantità massima di rifiuti pericolosi da avviare a smaltimento (D15) e a recupero (R13) all'interno dello stabilimento è pari a 1.000 tonnellate annue;
5. la quantità massima di veicoli fuori uso (codice C.E.R. 16 01 04*) da avviare a bonifica non può essere superiore a 1.500 veicoli l'anno; la bonifica e la gestione di tale rifiuto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 209/2003;
6. la società dovrà rispettare le capacità massime di rifiuti non pericolosi e pericolosi contemporaneamente presenti nello stabilimento, come definite in premessa; il deposito dei rifiuti da avviare a recupero e del materiale recuperato deve avvenire esclusivamente sotto le tettoie e le coperture presenti nel sito;

7. il rifiuto caratterizzato dal codice C.E.R. 16 01 03, pneumatici fuori uso, da autorizzare, dovrà essere gestito conformemente agli obblighi del D.M. 11 aprile 2011, n. 82; il locale adibito al deposito di pneumatici fuori uso, non deve contenere altri rifiuti o materiali;
8. nelle operazioni relative alla bonifica dei veicoli fuori uso e per tutti i rifiuti da autorizzare devono essere privilegiate le soluzioni tecniche che consentano di avviare il rifiuto a riciclo o recupero, anziché a smaltimento, purché siano garantite la sicurezza degli operatori e la tutela dell'ambiente;
9. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;
10. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere tenute separate e distinte, in modo tale da escludere la possibilità che tipologie incompatibili di rifiuti vengano a contatto, in particolare per i rifiuti pericolosi e infiammabili;
11. la società dovrà accumulare le acque di prima pioggia ricadenti sui piazzali per il conferimento delle stesse verso altri impianti autorizzati, così come previsto dall'autorizzazione D.D. n. 1569 del 27/09/2011. Le acque di seconda pioggia, dopo trattamento di grigliatura e dissabbiatura possono essere smaltite su suolo per irrigazione delle aree a verde all'interno dello stabilimento, a condizione che le superfici siano sgombre da rifiuti o da materiale che possa provocare il rilascio di sostanze pericolose;
12. la società dovrà operare con cadenza annuale la disinfestazione e la derattizzazione del sito, conservando presso lo stabilimento le certificazioni delle avvenute operazioni;
13. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera di qualsiasi tipo la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/06;
14. l'estrazione dei liquidi e dei gas contenuti all'interno dei veicoli da bonificare deve avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso. In sede di presentazione dell'istanza autorizzativa dovrà essere prodotta dalla società adeguata documentazione tecnica attestante il possesso di macchinari idonei;
15. è vietata la sovrapposizione dei veicoli da bonificare; il deposito delle carcasse di veicoli bonificati non potrà superare i 5 metri d'altezza;
16. la società dovrà rispettare i limiti di legge relativi all'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi e delle lavorazioni caratterizzate da alti livelli di emissione acustica;
17. gli accumulatori al piombo (codice C.E.R. 16 06 01*) dovranno essere conferiti in appositi contenitori stagni omologati, dotati di sistemi di raccolta del liquido percolante;
18. le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionate in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
19. in sede autorizzativa la società dovrà produrre un piano di ripristino ambientale; alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo;
20. il Piano di gestione dei rifiuti prodotto dalla società con nota prot. n° 39992 del 24/05/2012 deve essere tenuto all'interno dello stabilimento, a disposizione delle autorità di vigilanza e controllo. Le attività del centro dovranno essere svolte in conformità a quanto dichiarato nel predetto piano: ogni difformità nella conduzione dell'impianto che possa procurare nocimento all'ambiente o agli operatori, costituisce violazione delle prescrizioni impartite dal presente provvedimento;
21. la società dovrà produrre, in sede autorizzativa, una valutazione tramite analisi costi-benefici dell'opportunità di aderire a sistemi di gestione ambientale certificati, come EMAS o ISO 14001; se la società possiede un sistema di gestione ambientale dovrà produrre copia delle relative certificazioni;
22. la società, al fine di riattivare il procedimento di autorizzazione unica art. 208 D.Lgs. n. 152/06, deve presentare all'autorità competente adeguata documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni

imposte dal presente provvedimento.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare la presente determinazione alla società Eco Ambiente Sud s.r.l., sede legale e operativa in Contrada Fascianello n. 51, comune di Fasano;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente determinazione al Comune di Fasano;

- di individuare, ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. n. 11/2001, il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi e la Polizia Provinciale, come enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni impartite, nonché al monitoraggio previsto;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/01 e s.m.i., che l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre);

- di pubblicare, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani
